

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 257/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto della richiesta presentata dalla ditta Edilbuzi Sas di Buzi Lavdosh & c. (p.i. 01627380536) con sede in Grosseto (GR) via U. Tognazzi n.12 prot. n° **24723/2020** del **09.11.2020** tesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico dal giorno 21.11.2020 al giorno 27.02.2021 con n. 2 servizi igienici chimici a servizio di attività edilizia in via C. Cattaneo civico n° 8 del Capoluogo;

Vista l'Ordinanza n. 255/2020 del 17.11.2020, pari oggetto, integralmente sostituita dalla presente;

Considerata la necessità della suddetta ditta esecutrice dei lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato ivi insistente di poter posizionare in spazio idoneo i servizi sanitari chimici di cantiere;

Vista la relazione redatta dalla Unità Organizzativa competente della Polizia Municipale, dalla quale risulta che nulla osta all'occupazione richiesta;

Visti gli articoli 5 comma 3, 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada ", le norme del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e successive modificazioni ed integrazioni con cui è demandata ai Comuni la facoltà di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente e temporaneo per quanto attiene alla circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il Disciplinare Tecnico approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 10 luglio 2002;

Accertato di non dover procedere alla comunicazione d'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

ORDINA

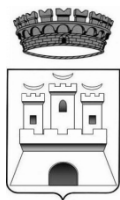
La circolazione stradale sulla **Via C. Cattaneo lato sinistro** in corrispondenza del civico n°8 del Capoluogo nell'ambito della concessione di occupazione di suolo pubblico n. **24723/0/2020** del **16.11.2020** è così modificata:

E' istituito il divieto di sosta nel tratto stradale sopra indicato a partire dal giorno 21.11.2020 e fino al giorno 27.02.2021 e comunque entro e non oltre la scadenza della concessione in atti indicata, con la conseguente soppressione dello stallo di parcheggio individuato prima dell'accesso carrabile n. 542 al fine di consentire il posizionamento di n. 2 servizi sanitari chimici.

DISPONE

Che la posa in opera della relativa segnaletica stradale sopra descritta, in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 Luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 Settembre 2002, sarà a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori la quale, a lavoro ultimato, dovrà presentare un'autocertificazione di corretto posizionamento.





La validità della presente Ordinanza è subordinata all'adempimento di tale onere.

La notifica del presente atto a mezzo PEC alla Ditta Edilbuzi Sas : edilbuzi.sas@cert.cna.it

AVVISA

I trasgressori che questi saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada in caso di mancato rispetto della presente ordinanza;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Tar) nei modi e nei termini previsti entro il termine decadenziale di giorni 60 dalla pubblicazione della presente, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine decadenziale di giorni 120 dalla pubblicazione della presente ai sensi del D.P.R. 1199/1971;
- Entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 30.04.1992 n°285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dalla inosservanza della presente;

L'invio del presente atto all'Ufficio del Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio online di questo Comune, per renderla nota al pubblico e obbligherà a chiunque spetti di osservare e far osservare i contenuti della presente ordinanza;

Agli Agenti di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 il compito del controllo di quanto impartito con la presente.

Dalla Residenza Municipale, li 19.11.2020

MSB/msb 19.11.2020

Il Responsabile
BROMO GEMMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

